L’avvio ed il funzionamento del registro Unico del Terzo Settore

Dott. Lorenzo Ferreri

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

i Webinar by Directio

WEBINAR > **Il Terzo Settore – stato dell’arte e prospettive**

A cura dell’ODCEC di Torino

19 novembre 2020

Il Registro unico nazionale del terzo settore

Riferimenti normativi:

Dlgs 3 luglio 2017, n. 117
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

- disciplina generale: artt. da 45 a 54
- disciplina di avvio e transitoria: artt. 53 e 54 ed in particolare art. 53, comma 1

DM 15 settembre 2020
«Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»
(GU n.261 del 21-10-2020)

RUNTS – DM 15.9.2020 n.106
Articolazione del testo

Titolo I – Definizioni e campo di applicazione

Titolo II – Il procedimento di iscrizione
Capo I – Il procedimento di iscrizione degli enti senza p.g.
Sezione II – Disposizioni particolari
Capo II – Il procedimento di iscrizione con contestuale riconoscimento della personalità giuridica

Titolo III – L'aggiornamento delle informazioni
Capo I - Documenti e informazioni che gli enti devono trasmettere al RUNTS ai fini della iscrizione
Capo II - La revisione d'ufficio degli enti iscritti nel RUNTS

Titolo 4 – La cancellazione dal RUNTS

Titolo 5 - La pubblicità e l'accesso ai dati del Registro

Titolo 6 – La tenuta del Registro: protocollazione, conservazione, deposito degli atti e registrazione

Titolo 7. Le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS, il Registro imprese e le altre Amministrazioni

Titolo 8 – Il popolamento iniziale del RUNTS

Titolo 9 - Privacy e Policy di trattamento dei dati

Titolo 10 – disposizioni finali

La struttura burocratica organizzativa del registro

- Ufficio statale – presso il Ministero del Lavoro
- Uffici regionali – presso ciascuna regione
- Uffici provinciali – presso le province autonome di Trento e Bolzano

All'interno di ogni ufficio (DM 106 art.4 comma 1):

- soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti
- responsabili dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti
- addetti all'istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti

Operatività del registro

“Operatività”: espressione rilevante per l’avvio della disciplina

DM 106 - ***Art. 38****: Presentazione delle domande di iscrizione successive al termine individuato per l’operatività del RUNTS*
comma 1: richiama art 30
“A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all’articolo 30, gli enti (…)”

DM 106 - Allegato C – Par. 3
Le Amministrazioni titolari dei registri di cui al paragrafo 1, a partire dalla data di operatività del RUNTS individuata ai sensi dell’articolo 30 del decreto (…)

Dlgs 117 - art. 53 comma 2:
Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore;
(…)
Le Regioni e le province autonome (…) entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

Operatività del registro

DM 106 - Articolo 30 (Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS)

1. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tappe prevedibili:

- DM da emanarsi ex art 53/117 ⟹ in GU 21.10.2020
- entro 180 gg da GU (19/4/2021) regioni e province autonome disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione (117/ 53 comma 2)
- entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica regioni e province rendono operativo il Registro. (117/ 53 comma 2)
- sul sito Ministero ed in GU il termine di decorrenza del trasferimento dati (popolamento) (106/ 30 comma 1)

RUNTS: decorrenza – calendario

Attivazione
- pubblicazione in GU del DM
- art 30: provvedimento del Min Lav che fissa termine di decorrenza del trasferimento

OdV e APS locali
- 31.1: entro 90 gg dal termine di cui sopra: regioni e prov autonome comunicano dati OdV e APS
- 31.4: entro 180 gg da quando ? verifica requisiti
- 31.6: richiesta info e doc all'ente interessato: termine 60 gg
- 31.8: se motivi ostativi 10 gg di tempo per controdeduzioni

APS nazionali
- art 32: entro 30 gg da art 30: reg nazionale APS trasmette
- art 33: entro 30 gg da art 30: reg nazionale APS trasmette dati articolazioni territoriali e circoli affiliati

ONLUS
- art 34.1: dal termine di cui art 30 AdE trasmette a Runts dati delle Onlus
- art 34.3: dalla pubblicazione sul sito AdE e sino al 31 marzo del periodo imposta successivo a autorizzazione CE (art 101.10 117/17) Onlus fa domanda a Runts di iscrizione e sezione
- art 34.8: Runts verifica requisiti entro 60 gg da domanda
- art 34.12: decorrenza della qualifica ETS dal 1 gennaio

NB: passaggio da Onlus a Runts non è scioglimento quindi non devoluzione (34.13)

- art 35: ONG

RUNTS – passaggi formali di iscrizione

Da valutare disciplina iscrizione in relazione ai tempi ed alle “ingerenze” degli attuali registri

Enti già riconosciuti: art 17 - iscrizione diretta al Runts a cura Notaio

	Associazione semplice	**Associazione riconosciuta**
mera iscrizione RUNTS	scrittura privata registrata nel rispetto statuto attuale + domanda iscrizione (artt 8 ss)	atto notarile + deposito al Runts
RUNTS + acquisto P.G.	atto notarile + deposito al Runts	atto notarile + deposito al Runts

Il termine del 31 ottobre 2020

(forse rinviato al 31 marzo 2021)

DLgs. 3.7.2017 n. 117 Codice del Terzo settore

Art. 101 - Norme transitorie e di attuazione

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto **entro il 31 ottobre 2020**.

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Il termine del 31 ottobre 2020

Ministero del Lavoro - Circolare del 31 maggio 2019 n. 13

In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3) determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Il termine del 31 ottobre 2020

AdE - Risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019

Ciò posto, per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, condividendo le soluzioni prospettate dal Forum del Terzo settore, si ritiene che:

- un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;

- un ente iscritto all'Anagrafe delle ONLUS prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Note sul funzionamento a regime del registro

- Tutte le comunicazioni in via telematica
- Richiesto un indirizzo Pec per ogni ente
- Possibilità di delega a commercialisti sebbene limitata (106/ 20 comma 2)
- Iscrizione nel Runts ha effetto costitutivo per qualifica di ETS e per riconoscimento personalità giuridica
- Da verificare in concreto il rapporto tra Runts e Registro Imprese con riferimento alle imprese sociali
- Obbligo comunicazione perdita della natura di enc entro 30 gg da chiusura esercizio (106/ 20.1.e)
- Revisione periodica triennale dei requisiti (117/ 51)
- DPR 361/2000: regime concessorio – RUNTS: previsione legislativa con specifici requisiti richiesti